

Roma, 17 Febbraio 2015

Ai gentili Clienti  
Loro sed

## **OGGETTO: INAIL. Autoliquidazione 2014-2015**

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa al corrente che, **lunedì 16 febbraio p.v.**, scade il termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL a saldo 2014 e acconto 2015 da parte dei datori di lavoro. Per quanto riguarda l'invio telematico della denuncia retributive annuali comprensiva della eventuale comunicazione di rateizzazione il termine è fissato al 28 febbraio 2015 (scadenza che slitta al 2 marzo).

Qualora l'azienda ometta di comunicare nei tempi previsti all'Istituto l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, si incorre in una sanzione amministrativa di **€ 770** (misura ridotta: **€ 250**; misura minima: **€ 125**), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto, così come previsto dagli art. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65.

### **Premessa**

La Determina del Presidente dell'INAIL n. 330 del 5 novembre 2014 ha stabilito le modalità applicative della riduzione, sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, prevista dall'art. 1, c. [128 della Legge n. 147/2013](#) (Legge di Stabilità 2014).

Tra le diverse novità presenti nella Determina, occorre segnalarLe l'anticipo al **28 febbraio** (29 in caso di anno bisestile) del termine di presentazione telematica all'INAIL delle denunce retributive annuali.

Nulla di nuovo invece per il versamento dei premi assicurativi INAIL (saldo 2014 e primo acconto 2015), la cui scadenza rimane fissata al **16 febbraio di ciascun anno**.

A tal fine, il datore di lavoro può usufruire dei servizi presenti sul sito dell'Istituto, nella sezione "**SERVIZI ONLINE**", ossia:

- ✓ Alpi online;
- ✓ Invio Telematico Dichiarazione Salari;
- ✓ Riduzione Presunto;
- ✓ Visualizza Basi di Calcolo;
- ✓ Richiesta Basi di Calcolo.



### **Adempimenti del datore di lavoro**

---

Gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro possono essere così sintetizzati:

#### **Entro il 16 febbraio 2015:**

- ↳ calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- ↳ conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- ↳ pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il "*Modello di pagamento unificato - F24*" o il "*Modello di pagamento F24 Enti Pubblici*".

#### **Entro il 2 marzo 2015:**

- ↳ presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate;
- ↳ nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

**NOTA BENE - Entro il 16 febbraio 2015** deve essere effettuato anche il versamento dei premi speciali non soggetti ad autoliquidazione che interessano solo alcuni datori di lavoro. Non essendo oggetto di autoliquidazione, è l'INAIL che provvede ad inviare gli importi da versare.

#### Punti di attenzione

→ la mancata ricezione dell'importo da versare **non esonera** il datore di lavoro dall'adempimento poiché l'art. 44 del DPR 30.6.65, n. 1124, dispone che l'INAIL non è tenuta a rammentare i pagamenti a scadenza fissa;

→ nel caso di importi da **1.000 €** può essere chiesta la rateazione ordinaria;

→ tutti i premi devono essere maggiorati **dell'1%;**

→ la eventuale riduzione del **15,38%**, prevista dalla L. n. 147/2013, è applicata per polizza e calcolata dall'INAIL che ne comunica anche i parametri (IGA ed

Le re

È nostra cura metterLa al corrente che ai fini della determinazione del premio dovuto, occorre far riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno e, se d'importo inferiore, applicare l'imponibile giornaliero minimo, stabilito annualmente con decreto ministeriale.

Alla luce di ciò, Le riproponiamo di seguito i parametri per la determinazione della retribuzione imponibile, per il corretto calcolo del premio da autoliquidazione.

**GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,28	€ 53,88
	mensile	€ 1.331,93	€ 1.346,98

**FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE (ART. 230-BIS C.C.)**

Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,51	€ 54,11
	mensile	€ 1.337,71	€ 1.352,87

**LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI (L. 84/94)**

Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	99,32	100,44
	mensile	1.191,84	€ 1.205,28 (12gg mensili)

**LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE SENZA CONTRATTO PART-TIME**

Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	98,94	100,06
	mensile	2.473,58	2.501,53

**LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE CON CONTRATTO PART-TIME**

Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1°
luglio			
Retribuzione convenzionale	oraria	<b>12,37</b>	<b>12,51</b>
	giornaliera	<b>98,94</b>	<b>100,08</b>

**PRESTAZIONI OCCASIONALI**

Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1°
luglio			
Retribuzione convenzionale	Minimo giornaliero	<b>53,28</b>	<b>53,88</b>
	Massimo giornaliero	<b>98,94</b>	<b>100,06</b>
	Minimo mensile	<b>1.331,93</b>	<b>1.346,98</b>
	Massimo mensile	<b>2.473,58</b>	<b>2.501,53</b>

**RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO**

Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	<b>53,28</b>	<b>53,88</b>
	mensile	<b>1.331,93</b>	<b>€ 1.346,98</b> (12gg mensili)

**COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI**

Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1°
luglio			

Retribuzione convenzionale	<b>Minimo mensile</b>	<b>1.331,93</b>	<b>1.346,98</b>
	<b>Massimo mensile</b>	<b>2.473,58</b>	<b>2.501,53</b>

**RETRIBUZIONE EFFETTIVA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI  
DIPENDENTI**

<b>Anno 2014</b>		<b>fino al 30 giugno</b>	<b>dal 1°</b>
<b>luglio</b>			
Retribuzione convenzionale	<b>Minimo annuo</b>	<b>15.983,10</b>	<b>16.163,70</b>
	<b>Massimo annuo</b>	<b>29.682,90</b>	<b>30.018,30</b>

***Riduzione del premio assicurativo***

Sul punto, Le ricordiamo che anche per quest'anno sono applicabili gli sconti previsti la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all'art. 1, c. 128, la quale ha stabilito una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

In particolare, la misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al **14,17%**; mentre sulla rata 2015 si applica il **15,38%**.

**RICORDA** - Lo sconto è **cumulabile** con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all'impresa ad altro titolo. In tal caso lo sconto del 14,17% e/o 15,38% si applica per ultimo, cioè sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni.



### **La procedura di calcolo**

---

Di seguito Le illustriamo la procedura di calcolo per ottenere l'importo da detrarre al versamento:

1. in primis, occorre effettuare la differenza tra le **retribuzioni effettive** e le **retribuzioni parzialmente esenti**;
2. il resto ottenuto è la **retribuzione utile**, da moltiplicare per il **tasso** rapportato a 1.000, indicato nelle **Basi di calcolo**, relativamente alla stessa PAT e voce del corrispondente periodo;
3. successivamente, il prodotto conseguito va moltiplicato per la **percentuale di riduzione prevista dal settore**;
4. l'importo finale è **lo sconto da detrarre al versamento**.

### **Versamento rateale**

---

Infine, Le ricordiamo che il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in **unica soluzione** oppure in **4 rate trimestrali**, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

**NOTA BENE** - I datori di lavoro che sono interessati alla rateazione devono darne specifica comunicazione nel "**modello 1031**" per la dichiarazione delle retribuzioni, mediante contrassegno di campo specificatamente finalizzato all'indicazione dell'opzione per il pagamento in 4 rate.

I datori che si avvalgono della rateazione pagheranno il totale del premio dovuto

in **quattro rate**:

1. entro il 16 febbraio 2015 devono versare la **prima rata**, pari al **25%** dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
2. entro il 18 maggio 2015 devono versare la **seconda rata**, pari al **25%** del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,00329178**;
3. entro il 20 agosto 2015 devono versare la **terza rata**, pari al **25%** del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,00669452**;
4. infine entro il 16 novembre 2015 devono versare la **quarta e l'ultima rata**, pari al **25%** del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,01009726**.

Scadenza rate	Importo	Coefficienti
<b>16 febbraio 2015</b>	25%	Non sono previsti interessi
<b>18 maggio 2015</b>	25%	<b>0,00329178</b>
<b>20 agosto 2015</b>	25%	<b>0,00669452</b>
<b>16 novembre 2015</b>	25%	<b>0,01009726</b>

**OSSERVA** - Per quest'anno il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è pari all'**1,35%** (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2014 determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze).

Per le PAT (Posizioni assicurative territoriali) di nuova emissione, il datore di lavoro deve:

1. versare il **50%** dei premi dovuti (pari alle prime due rate senza interessi), entro il 16 giugno 2015;
2. versare il **25%** dei premi dovuti, entro il 20 agosto 2015, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,00225616**.
3. versare il restante **25%** dei premi dovuti, entro il 16 novembre 2015, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,00565890**.



Scadenza rate	Importo	Coefficienti
<b>16 giugno 2015</b>	50%	Non sono previsti interessi
<b>20 agosto 2015</b>	25%	<b>0,00225616</b>
<b>16 novembre 2015</b>	25%	<b>0,00565890</b>

CON.SER.IMP SRL